DIFFERIMENTO DI TERMINI PREVISTI DA DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN MATERIA DI INTERVENTI IN CAMPO ECONOMICO E SOCIALE

Art. 11

Regime comunitario di produzione lattiera

Con effetto dal periodo 1995-1996 di regolamentazione della produzione lattiera, cessa l'applicazione della procedura di compensazione prevista dall'articolo 5, commi 5, 6, 7, 8 e 9, della legge 26 novembre 1992, n. 468, e gli adempimenti gia' svolti ai sensi delle predette disposizioni non hanno effetto. I versamenti e le restituzioni delle somme trattenute dagli acquirenti a titolo di prelievo supplementare, previsti dalla legge 26 novembre 1992, n. 468, e successive modificazioni, sono effettuati a seguito dell'espletamento delle procedure di compensazione nazionale da parte dell'AIMA. Sulle somme residue spettanti ai produttori restano dovuti gli interessi calcolati al tasso legale. Gli acquirenti che hanno gia' disposto la restituzione delle somme ai produttori ai sensi dell'articolo 5, comma 8, della legge n. 468 del 1992, procedono a nuove trattenute nei confronti dei produttori interessati, pari all'ammontare delle somme restituite. Ove cio' non fosse possibile, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7 della suddetta legge n. 468 del 1992.

Versione in vigore dal 26 agosto 1996, non più in vigore dal 23 ottobre 1996 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale
Estremi	Decreto-legge 8 agosto 1996, n. 440
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 agosto 1996

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/differimento-di-termini-previsti-da-disposizioni-legislative-in-440-1996/art-11-regime-comunitario-di-produzione-lattiera/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it